

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	212
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	218

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	213
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i> .....	219

**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	214
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)</i> .....	221
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	217

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**

**C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, chiede al relatore, On. Cerreto, se è pronto per illustrare il provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e all'esame della X Commissione Attività produttive.

Osserva che il disegno di legge consta di 10 articoli e reca una delega legislativa al Governo volta alla revisione del sistema degli incentivi alle imprese nonché disposizioni di semplificazione delle relative pro-

cedure e in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

In particolare, per quanto riguarda la competenza della Commissione Agricoltura sottolinea che viene esclusa l'applicazione di talune disposizioni previste dal provvedimento al settore agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura.

In proposito, segnala che l'articolo 3, comma 2, lettera *a*), affida al Governo il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni. Fa presente che tale previsione viene esclusa per le misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

Evidenzia che l'articolo 8, comma 2, al primo periodo prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. Sottolinea che il secondo periodo esclude l'applicazione della precedente disposizione agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina per essi prevista nell'ambito del citato Registro.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già inviata ai componenti della Commissione per le vie brevi (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.**

**Atto n. 78.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra alcune osservazioni elaborate dal suo gruppo alla proposta di parere del relatore. Innanzitutto, fa presente che considerare prioritarie le opzioni di cui all'articolo 6, soprattutto quella prevista dalla lettera *a*), ossia di affidare i pulcini ad enti e associazioni, comporterebbe inevitabilmente un costo aggiuntivo per la filiera in quanto tali associazioni non sono presenti in maniera capillare sul territorio nazionale ed esse, comunque, non sono strutturate adeguatamente per ricevere un numero elevato di capi e garantire il loro benessere. Rappresenta, infatti, che tali strutture riuscirebbero a collocare un numero limitato di capi, senza comunque avere sostenibilità economica.

In secondo luogo, pur condividendo la previsione dell'obbligatorietà di forme di stordimento preventivo per tutti i casi indicati all'articolo 3, comma 2, ritiene opportuno specificare che ciò non deve comportare costi aggiuntivi per gli attori della filiera.

Inoltre, pur condividendo l'adozione di misure atte a incoraggiare maggiore sperimentazione, ritiene opportuno eliminare l'abbassamento della soglia dei giorni in cui è possibile determinare il sesso dei pulcini. Sottolinea, infatti, che un'adeguata sperimentazione in questo campo si completa almeno nell'arco di 7 anni. Pertanto, a suo avviso, sarebbe opportuno un riesame del provvedimento con cadenza almeno decennale.

Infine, a suo avviso, i proventi delle sanzioni amministrative dovrebbero piuttosto essere destinati alla ricerca, alla sperimentazione e alla formazione continua e rafforzata degli operatori, anziché ad attività riguardanti la tutela degli animali.

Tutto ciò premesso, chiede che il relatore possa valutare le richiamate osservazioni, con particolare attenzione alla prima.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) esprime la propria condivisione sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come essa abbia recepito talune osservazioni formulate dal suo gruppo. In proposito ricorda che ogni anno circa 200.000 pulcini maschi vengono uccisi crudelmente. Pertanto, pur auspicando che in futuro si possa giungere a tecniche di sessaggio più precoci rispetto a quelle attuali, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un passo avanti nella giusta direzione.

Mirco CARLONI, *presidente*, replicando all'onorevole Vaccari, fa presente che la prima osservazione da lui formulata è in contrasto con il parere del relatore laddove questo richiede al Governo di prevedere che le opzioni di cui all'articolo 6 siano da considerare prioritarie con preferenza per la scelta relativa al reinserimento dei pulcini maschi di cui alla lettera *a*). In merito alle restanti osservazioni dell'onorevole Vaccari, fa presente che il loro contenuto è già previsto nella proposta di parere elaborata dal relatore.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta affinché sul provvedimento possa svolgersi un ulteriore approfondimento.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**C. 752 Carloni.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, ha preannunciato la presentazione di proposte emendative da parte del relatore.

Comunica, quindi, che il relatore ha presentato 19 proposte emendative che sono in distribuzione (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, illustra le proposte emendative presentate, specificando che esse rispondono all'opportunità segnalata dalla Commissione Bilancio di rivedere il testo del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 11, 11-*bis*, 12, 13, 14 e 16.

Marco CERRETO (FDI), considerato il numero delle proposte emendative presentate dal relatore e le modifiche che esse apportano al testo già approvato dalla Commissione, propone di poter svolgere un approfondimento sulle stesse.

Mirco CARLONI, *presidente*, in replica all'onorevole Cerreto, fa presente che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea per fine ottobre e che occorre, quindi, completare l'*iter* procedurale in Commissione.

Stefano VACCARI (PD-IDP) stigmatizza il fatto che una delle poche proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di agricoltura, approvata all'unanimità dalla Commissione, sia stravolta dalle condizioni imposte dal Governo sugli aspetti di carattere finanziario. Sottolinea, infatti, che l'approvazione degli emendamenti del relatore comporterebbe la soppressione di dieci articoli e la modifica di otto articoli. Ritiene prioritario che il Governo rispetti l'iniziativa parlamentare, soprattutto quando si tratta di temi condivisi. In proposito, osserva che il Governo, dal punto di vista formale, sta mortificando il lavoro parlamentare, mentre, da quello sostanziale, stravolge il contenuto del provvedimento. Annuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo su tutte le proposte emendative presentate dal relatore.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), condividendo l'intervento dell'onorevole Vaccari, annuncia il voto contrario del suo gruppo su tutte le proposte emendative presentate dal relatore.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nel ricordare l'entusiasmo suscitato nel settore agricolo dall'approvazione di una proposta di legge che aveva l'obiettivo di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel comparto, osserva che le proposte emendative presentate dal relatore delineano un provvedimento nuovo rispetto a quello votato all'unanimità dalla Commissione. Pertanto, a suo avviso, la proposta avanzata dall'onorevole Cerreto sarebbe stata condivisibile, ritenendo che portare al voto dell'Assemblea un provvedimento completamente diverso rispetto a quello già approvato dalla Commissione dovrebbe suscitare almeno qualche perplessità. Annuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo su tutte le proposte emendative presentate dal relatore.

Monica CIABURRO (FDI), nel ricordare che la proposta di legge era stata già esaminata dalla Commissione nel corso della scorsa legislatura e che i Governi che si sono succeduti non erano stati in grado di

trovare il modo per renderla esecutiva, ritiene che, seppure il taglio proposto dagli emendamenti del relatore sia consistente, il provvedimento, che può essere ancora migliorato, rappresenta, comunque, un primo passo in direzione di una maggiore attenzione al settore agricolo.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6-bis.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6-bis.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 8.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 9.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9-bis.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 9-bis.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 10.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 11.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11-bis.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 11-bis.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 12.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 13.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 14.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 15.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 15.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 16.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 16.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 17.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 17.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 18-*bis*.100.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 18-*bis*.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mirco CARLONI, *presidente*, essendo conclusa la fase di votazione delle proposte emendative, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (C. 1406 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che il provvedimento consta di 10 articoli e, in particolare, per quanto riguarda la competenza della Commissione Agricoltura, esclude il settore agricolo e forestale, della pesca e dell'acqua-

coltura dalla riforma del sistema di incentivi prevista dalla delega (articolo 3, comma 2, lettera *a*) e dalla applicazione dell'articolo 8, comma 2, che attribuisce al Registro nazionale degli aiuti di Stato la funzione di assolvere all'onere pubblicitario e di trasparenza a a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi e ausili finanziari di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Atto del Governo n. 78);

premesso che:

il provvedimento è emanato sulla base di quanto previsto dagli articoli 1 e 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);

in particolare, l'articolo 18 reca una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, stabilendo tra i principi e criteri direttivi generali cui il Governo è stato chiamato ad attenersi nell'esercizio della delega;

preso atto che:

il provvedimento, oltre ad introdurre il divieto di abbattimento come individuato nel principio di delega richiamato, elenca le ipotesi di inapplicabilità rispetto al divieto di abbattimento, vieta la metodica della macerazione dei pulcini maschi, prevedendo l'utilizzo di metodi alternativi alla macerazione, prevede che gli incubatoi si dotino di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dell'incubazione, reca misure per implementare le tecnologie per il sessaggio e per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti attraverso un adeguato sistema di etichettatura, dispone che i pulcini maschi nati

nonostante le misure adottate possono essere affidati ad enti e associazioni, aventi ad oggetto la protezione degli animali, individua il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, come le autorità competenti designate ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, stabilisce, infine le sanzioni in caso di inosservanza alle disposizioni ivi contenute;

considerato che:

aver previsto una ricorrenza del divieto di abbattimento a partire dalla data del 31.12.2026 permette agli incubatoi di adeguare le strutture esistenti mentre un'eventuale anticipazione non consentirebbe di effettuare gli interventi necessari per ampliare gli edifici in essere per l'installazione delle tecnologie per il sessaggio in-ovo. Tali interventi necessitano, infatti, di progettazione, procedure di approvazione delle autorità territoriali preposte e infine di realizzazione, e i 3 anni attualmente previsti risultano congrui a tale scopo oltre che per portare a regime le tecnologie di sessaggio in-ovo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

*1-bis.* L'abbattimento di animali selvatici o randagi ai fini del controllo della popolazione animale non rientra nel campo di applicazione del presente decreto;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

meglio definire i casi in cui non sia possibile rilevare in tempo utile il sesso dei pulcini;

prevedere che le opzioni di cui all'articolo 6 siano da considerare prioritarie, rispetto all'ipotesi di eventuale abbattimento dei pulcini maschi rientranti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, dell'articolo 3, con preferenza per la scelta relativa al reinserimento dei pulcini maschi di cui alla lettera *a)* rispetto a quella dell'utilizzo per l'alimentazione di cui alla lettera *b)*, comunque senza costi aggiuntivi per gli attori della filiera;

garantire, anche attraverso una eventuale specificazione all'interno del decreto, l'applicazione dell'obbligatorietà di forme di stordimento preventivo da applicare a tutti i casi indicati all'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto in esame;

adottare le necessarie misure atte ad incoraggiare una maggiore sperimentazione dei nuovi macchinari che siano in grado di lavorare su più linee di uova, anche abbassando la soglia dei giorni entro cui è possibile determinare il sesso dei pulcini, nonché prevedere la possibilità che,

in relazione all'evoluzione di nuove tecnologie per il sessaggio dell'embrione, le disposizioni di cui al provvedimento in esame possano essere aggiornate con cadenza quinquennale, o, comunque, compatibilmente con i tempi di adeguamento e di ammortamento dei costi delle strutture interessate;

uniformare il trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 2, a quello previsto al comma 1 del medesimo articolo e prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative ivi previste siano devoluti per attività riguardanti la tutela degli animali e il benessere animale;

prevedere lo stanziamento di adeguate risorse e delle necessarie politiche di semplificazione, anche di carattere burocratico, in relazione alla peculiarità delle strutture interessate dal provvedimento in esame, nonché di incentivazione a promozione e sostegno dell'introduzione di tecnologie e di strumenti imputati al sessaggio in ovo, al fine di dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 18, comma 2, dalla lettera *d)* della legge 4 agosto 2022, n. 127 (delegazione europea 2021), a garanzia della tutela del benessere animale, della tracciabilità della filiera, nonché dei nuovi *standard* qualitativi per il consumatore finale.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 3.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole:* 100 milioni *con le seguenti:* 15 milioni;

*sopprimere il comma 2;*

*aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*3-bis.* Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

**3.100.** Il Relatore.

## ART. 4.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno

la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfettariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.;

*al comma 2:*

*dopo le parole:* è riconosciuto *inserire le seguenti:*, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,;

*aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.;

*sopprimere il comma 3;*

*sopprimere il comma 4;*

*aggiungere, infine, il seguente comma:*

*4-bis.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per

il 2025, 5,18 milioni di euro per il 2026, 7,04 milioni di euro per il 2027, 8,91 milioni di euro per il 2028, 10,78 milioni di euro per il 2029 e 9,34 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per il 2025, 1,99 milioni di euro per il 2026, 2,71 milioni di euro per il 2027, 3,43 milioni di euro per il 2028, 4,15 milioni di euro per il 2029 e 3,61 milioni di euro per l'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per il 2025 e 3,18 milioni di euro per il 2026, 4,31 milioni di euro per il 2027, 5,45 milioni di euro per il 2028, 6,59 milioni di euro per il 2029 e 5,69 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**4.100.** Il Relatore.

ART. 5.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

**5.100.** Il Relatore.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6.100.** Il Relatore.

ART. 6-bis.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione)*

1. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6-bis.100.** Il Relatore.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7.100.** Il Relatore.

ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 8.

*(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale ed iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

2. Alle minori entrate derivanti dalle misure di cui al comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**8.100.** Il Relatore.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9.100.** Il Relatore.

ART. 9-bis.

*Sopprimerlo.*

**9-bis.100.** Il Relatore.

ART. 10.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: la prelazione è accordata, in via preferenziale, ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti con le seguenti: si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.*

*sopprimere il comma 2-bis.*

**10.100.** Il Relatore.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11.100.** Il Relatore.

ART. 11-*bis*.

*Sopprimerlo.*

**11-*bis*.100.** Il Relatore.

ART. 12.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere il comma 2;*

*al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole;* a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

**12.100.** Il Relatore.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13.100.** Il Relatore.

ART. 14.

*Sopprimerlo.*

**14.100.** Il Relatore.

ART. 15.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede al funzionamento e agli adempimenti conseguenti alle attività di cui al comma 1 dell'ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono dovuti emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Le regioni individuano una specifica struttura di collegamento con l'ONILGA ai fini dello scambio di dati e di informazioni di cui al comma 1.

**15.100.** Il Relatore.

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

**16.100.** Il Relatore.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17.100.** Il Relatore.

ART. 18-*bis*.

*Dopo l'articolo 18-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*ter*.

*(Copertura finanziaria)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge diverse da quelli di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**18-*bis*.0100.** Il Relatore.